



REGIONE LIGURIA

DIREZIONE GENERALE DI AREA
SVILUPPO ECONOMICO

SETTORE ENERGIA
E SVILUPPO DEL SISTEMA LOGISTICO
E PORTUALE



aoorig - r_liguri - Regione Liguria
Prot-2024-1691380
del 19/11/2024

Agli Ordini e Collegi
Professionali di Liguria

A MEZZO PEC

Oggetto: Reg. reg. 1/2018 art. 4. Perdita parziale dei requisiti dei Certificatori. Circolare interpretativa.

Questo Settore ha inteso approfondire, sotto il profilo giuridico, la questione - peraltro già discussa nel corso del 2023 con Codesti Ordini/Collegi professionali - relativa all'applicazione ed interpretazione dell'art. 4 del Regolamento Regione Liguria n. 1/2018 (di attuazione dell'art. 29 L.R. n.22 del 29.05.2007 – norme in materia di energia), con riferimento alla eventuale perdita del requisito dell'iscrizione agli Ordini/Collegi professionali da parte dei Certificatori energetici abilitati ed iscritti nell'Elenco regionale.

Come noto, la norma regolamentare in analisi indica i requisiti per l'iscrizione all'Elenco dei tecnici abilitati al rilascio della Certificazione energetica in Regione Liguria (ex art. 30, c.2 L.R. n.22/2007), prevedendo due modalità alternative:

1° - essere in possesso di uno dei titoli di cui all'art. 2 c. 3 lett. da a) a e) del D.P.R. n. 75/2013 oltre all'iscrizione al relativo Ordine/Collegio professionale, ove esistente, unitamente alla abilitazione all'esercizio della professione relativa alla Progettazione di edifici e impianti asserviti;

2° - essere in possesso di uno dei titoli di cui all'art. 2 c. 4 lett. da a) a d) del D.P.R. n. 75/2013, oltre all'attestato di frequenza con superamento dell'esame del corso di formazione per certificatore energetico.

In relazione alla alternatività di cui sopra, però, per quanto attiene alla seconda fattispecie, il D.P.R. n. 75/2013 all'art. 2 comma 4, oltre ai titoli di studio specifici di cui alle sopracitate lettere da b) a d), comprende, alla lettera a), anche il richiamo ai titoli di cui al caso 1°. Infatti, la norma citata prevede, tra i requisiti, anche: *“i titoli di cui al comma 3, ove non corredati della abilitazione professionale in tutti i campi concernenti la progettazione di edifici e impianti asserviti agli edifici stessi”*.

Di tal ch  risulta cos  introdotta un'ulteriore alternativa (3 ) che si configura qualora il soggetto sia in possesso dei titoli di studio di cui al caso 1 , ma non sia abilitato in tutti i campi della Progettazione. In questo terzo caso, il soggetto dovr  necessariamente aver frequentato o frequentare il corso di formazione e superato il relativo esame per poter essere iscritto nell'Elenco regionale dei Certificatori, ma senza necessit  di iscrizione all'Ordine/Collegio professionale di riferimento, ci  in quanto questo requisito non   richiesto nel caso 2 , di cui il caso 3  rappresenta una specie peculiare (di seguito, anche caso 2 -3 ).

Pertanto, per l'iscrizione all'Elenco regionale e l'abilitazione ad operare su SIAPEL come Certificatore energetico, mentre chi   in possesso di un titolo di studio di cui all'alternativa 1 , iscritto al relativo Ordine/Collegio professionale ed abilitato all'esercizio della professione di progettazione di edifici e impianti asserviti agli edifici stessi, non ha l'obbligo di frequenza del corso e superamento del relativo esame, chi   in possesso di un titolo di studio di cui al caso 2 -3  dovr  semplicemente (ed obbligatoriamente) aver frequentato il corso per certificatore e superato il relativo esame finale.

Si consideri che un soggetto che disponga dei titoli di studio di cui al caso 1 , che sia stato espunto per qualunque ragione dall'Albo professionale di riferimento, viene a trovarsi nelle stesse condizioni di chi, con i medesimi titoli (casi 1  e 3 , identici sotto questo profilo), non si sia mai iscritto all'Albo, ed in tale condizione – per parit  di trattamento - la norma gli consente di operare come Certificatore a fronte del positivo superamento dell'esame conclusivo del corso di formazione.

Da quanto sopra esposto, e sulla base della previsione letterale della norma, risulta possibile che un Certificatore sia in possesso contemporaneamente sia dei requisiti del caso 1 , che dei requisiti del caso 2 -3 . Questo implica che tale soggetto – in questa ipotesi - possa esercitare l'attivit  di Certificatore pur se sospeso/cancellato/decaduto/radiato dal suo Ordine/Collegio professionale.

Pertanto, il Modulo di iscrizione all'Elenco dei Certificatori non differenzia l'iscrizione sulla base dei requisiti di cui al caso 1  o dei requisiti di cui al caso 2 -3 , in quanto consente al soggetto di indicare tutti i requisiti, anche cumulativi, di cui egli sia effettivamente in possesso al momento della presentazione della domanda.

Anche la DGR n.447/2014 del 18.04.2014, precedente rispetto al Regolamento regionale n.1/2018, individuava i tre distinti casi sopra descritti e consentiva l'iscrizione all'Elenco dei Certificatori a seguito della frequenza del corso di formazione con superamento dell'esame finale, qualora il possesso dei titoli di cui al caso 1° da parte di un soggetto non fosse stata corredata dall'iscrizione all'Ordine/Collegio professionale.

Pertanto, da un lato il corso di formazione con superamento dell'esame risulta necessario soltanto per chi non è iscritto (o non lo sia più) all'Ordine/Collegio professionale (pur avendo eventualmente i requisiti per iscriversi), dall'altro lato la mancata iscrizione all'Ordine/Collegio professionale (o la sospensione/cancellazione/decadenza/ radiazione dallo stesso) in presenza del corso di formazione con superamento dell'esame risulta ininfluente sulla possibilità di esercizio dell'attività di Certificatore energetico.

Per questi motivi, un soggetto iscritto al relativo Ordine/Collegio professionale che venisse cancellato/sospeso/dichiarato decaduto/radiato, perderebbe teoricamente il requisito e non potrebbe esercitare attività di Certificatore energetico, salva la possibilità per lo stesso di proseguire nell'attività di certificazione nei termini che seguono:

1) a seguito di successiva frequenza da parte dello stesso al corso di formazione \

La struttura regionale e/o la delegata IRE S.p.A., ricevute le comunicazioni di cancellazione/sospensione/decadenza /radiazione del soggetto da parte degli Ordini e dei Collegi professionali ex art. 4 comma 1-bis del R.R. 1/2018, esperisce l'istruttoria per verificare in quale delle fattispecie di cui sopra ricada il soggetto.

Per tutto quanto sopra, risulta altresì non accoglibile la tesi - in passato sostenuta da alcuni Ordini/Collegi professionali - secondo cui la possibilità di continuare a certificare in caso di decadenza/cancellazione/sospensione/radiazione dall'Albo professionale per un soggetto che possa vantare tra i requisiti anche un titolo di studio di cui al caso 1°, possa essergli riconosciuta soltanto se il medesimo soggetto disponga contemporaneamente di un titolo di studio di cui al caso 2°, ciò in quanto la discriminante *ex lege* per l'esercizio dell'attività di Certificatore non è fondata sul titolo di studio posseduto dal soggetto, ma sulla frequenza da parte dello stesso del corso di formazione con superamento del relativo esame finale.

La presente circolare sarà pubblicata sulla pagina web di SIAPEL. Si prega di garantirne la meglio ritenuta e più ampia diffusione.

Distinti saluti.

Il Dirigente
Dott. Jacopo Riccardi